

===== STATUTO =====

===== della Associazione =====

===== "VILLA AURORA - ONLUS" =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====

ART.1 - E' costituita l'associazione di solidarietà sociale, organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata: =====

===== "VILLA AURORA - ONLUS". =====

ART.2 - L'Associazione ha sede in PALERMO; possono essere istituite e/o soppresse sedi secondarie, anche altrove. =====

ART.3 - La durata della Associazione e' illimitata. =====

===== SCOPO =====

ART.4 - L'Associazione e' apartitica, apolitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. =====


Essa, nello svolgimento della propria attività, si avvale delle prestazioni lavorative degli associati e/o dell'ausilio di terzi. Si avvale degli apporti di beni o servizi da parte degli associati. =====

L'associazione ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la creazione di servizi socio-sanitari ed educativi. =====

Essa ha per oggetto: =====

- l'attività di promozione e gestione di servizi sociali con particolare attenzione ai bisogni dei bambini ed adolescenti, di persone anziane o, comunque, giunti alla fase terminale della loro esistenza; =====

- la gestione di strutture di accoglienza per bambini, adolescenti e perso-



ne anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette, compresi gli asili nido; =====

- la gestione di centri diurni e permanenti di residence e parchi finalizzate all'accoglienza delle persone in stato di bisogno al fine di migliorarne la qualità della vita; =====

- l'attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; =====

- la promozione di iniziative per il tempo libero, la cultura, il turismo, l'organizzazione e la gestione di seminari di studi, convegni, scambi di esperienze anche a livello internazionale nel settore dei servizi sociali e sanitari; e, tutto ciò, anche attraverso convenzioni con enti pubblici e/o privati. =====



L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. =====

L'associazione può emettere "titoli di solidarietà". =====

===== **ASSOCIATI** =====

ART.5 - Sono aderenti dell'Associazione: =====

- i fondatori; =====

- i soci dell'associazione; =====

- i benemeriti dell'associazione; =====

- i beneficiari dell'associazione. =====

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. =====

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. =====

ART.6 - Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa. =====

Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza. =====

Sono beneficiari dell'associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'associazione si propone di svolgere. =====

Sono benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti. =====

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); =====

in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. =====

ART.7 - Chiunque aderisca all'associazione può, in qualsiasi momento



notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. =====

ART.8 - In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. =====

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso, l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso. =====



===== **IL PATRIMONIO** =====

ART.9 - Il patrimonio dell'Associazione e' costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzamenti di gestione. =====

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori. =====

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'associazione dispone delle seguenti entrate: =====

-versamenti effettuati dai fondatori originari, versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione; =====

-redditi derivanti dal suo patrimonio; =====

-introiti realizzati nello svolgimento della sua attività. =====

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione stessa. =====

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento e/o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E', comunque, facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. =====

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento della associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. =====

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale. =====

ART.10 - Sono organi dell'Associazione: =====


-l'Assemblea degli aderenti all'associazione; =====

-il Presidente del Consiglio Direttivo; =====

-il Vice Presidente del Consiglio Direttivo; =====

-il Consiglio Direttivo; =====

-il Comitato Esecutivo; =====



-il Segretario del Consiglio Direttivo; =====

-il tesoriere; =====

-il Collegio dei Revisori dei Conti. =====

===== **L'ASSEMBLEA** =====

ART.11 - L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione. ==

Essa si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 otto-

bre). L'assemblea inoltre: =====

-provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, del tesoriere, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti; =====



-delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione; =====

-delibera sulle modifiche al presente statuto; =====

-approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione; =====

-delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; =====

-delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio. =====

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 20% (venti per cento) degli aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica oppure da 1/3 (un terzo) dei componenti il collegio dei revisori. =====

Essa è convocata presso la sede dell'Associazione o altrove, con avviso affisso nei locali della sede sociale e/o con raccomandata recapitata agli aventi diritto al voto, almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'adunanza. =====

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data della prima e della eventuale seconda convocazione che potrà tenersi, anche, nella stessa giornata della prima. =====

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono valide: =====

-in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto a voto; =====

-in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. =====


Ogni decisione deve essere presa a maggioranza dei tre/quinti (3/5) dei presenti. Occorrerà, comunque, tanto in prima che in seconda convocazione il voto favorevole del 3/5 (tre quinti) degli aventi diritto al voto per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione ed alla modifica dell'oggetto sociale. In caso di parità, la proposta si intende non accettata. =====

ART.12 - Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo. =====

===== **IL CONSIGLIO DIRETTIVO** =====

ART.13 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre a un massimo di sette membri, compresi il Presidente, il Vice =====

Presidente ed il Tesoriere. =====



I Consiglieri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e cessano della carica per scadenza del termine, per dimissioni o per voto di sfiducia dei 3/4 dei componenti del Consiglio. =====

E' possibile conferire la carica di Consigliere, anche, a tempo indeterminato; cioe', fino a dimissioni o revoca. =====

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli. I nominati durano in carica fino alla prossima Assemblea che li ratifica. =====

Se viene meno la maggioranza del Consiglio, l'Assemblea, immediatamente convocata, provvede alla sostituzione dei mancanti. =====

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese, documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza di voti di almeno la meta' dei suoi componenti. =====

Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi, dal membro presente piu' anziano di eta'. Delle riunioni del Consiglio verra' redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verra' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. =====

Il Consiglio Direttivo e' investito dei piu' ampi poteri in merito alle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione, ordinaria e straordinaria. =====

In particolare, il Consiglio Direttivo: =====

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalita' e le responsabilita' di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

b) decide sugli investimenti e sulla gestione del patrimonio dell'Associazione, nonché sulla alienazione e la permuta di beni mobili od immobili e sull'accettazione di eredità, legati o donazioni; =====

c) delibera su eventuali regolamenti di organizzazione ed amministrazione dell'associazione. =====

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti. =====

===== **PRESIDENTE dell'ASSOCIAZIONE** =====

ART.14 - Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e, anche, in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione, anche, ad estranei al consiglio stesso. =====

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può, anche, compiere atti di straordinaria amministrazione, ma, in tal caso, deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato. =====

Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo; ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione; verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità. =====

Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio

consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al consiglio direttivo e, poi, all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni. =====

===== **VICE PRESIDENTE** =====

ART.15 - Il Vice Presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente. =====

===== **IL COMITATO ESECUTIVO** =====

ART.16 - Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal segretario e da altro consigliere. =====

Il comitato esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidategli dal consiglio direttivo. =====

Per le convocazioni delle adunanze del comitato esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del consiglio direttivo. =====

===== **IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO** =====

ART.17 - Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. =====

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo nonché del libro degli aderenti all'associazione. =====

===== **IL TESORIERE** =====

ART.18 - Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. =====

===== **IL COLLEGIO DEI REVISORI** =====

ART.19 - Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). =====

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso, valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo. =====

I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci. =====

===== **ESERCIZIO FINANZIARIO** =====

ART.20 -Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. =====

Entro il 28 febbraio di ciascuno anno, il Consiglio direttivo e' convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il successivo 31 marzo. =

Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio direttivo e' convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. =====

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. =====

All'Associazione e' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. =====

===== **SCIoglimento** =====

ART.21 - Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori e decide in merito alla devoluzione del patrimonio. =====

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilita' , sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. =====

ART.22 - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compo-

tore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando
luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto, di comune accordo, dalle
parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro prov-
vederà il Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'asso-
ciazione. =====

ART.23 - Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si
deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del
codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V dello stesso
codice. =====

Postilla =====

F.to BILLECI GIOVANNA - BALSAMO PAOLO - ROSETTA SOLAZZO -
TOMMASO PORCELLI NOTAIO =====

E' copia conforme al suo originale =====